



**FIPAV**  
**TRIBUNALE FEDERALE**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 5**

Riunione del 4 settembre 2019

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 84.18.19 NEI CONFRONTI DI:**

- STEFANO GIORGETTI, Presidente p.t. ASD PALLAVOLO RECANATI
- ASD PALLAVOLO RECANATI in persona Presidente p.t.

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine - Componente estensore

Nel procedimento a carico di

- **STEFANO GIORGETTI**, Presidente della Soc. Pallavolo Recanati, *per aver violato gli artt. 19 RAT; 74 e 75 Reg. Giur.; 16, n. 3 Statuto Federale, per aver proferito espressioni offensive nei confronti degli arbitri della gara B2/F, n. 5646 del 27/04/2019, tali da ledere il prestigio, il decoro e l'onorabilità della classe arbitrale e dell'intera Federazione FIPAV;*
- **ASD PALLAVOLO RECANATI** *per aver violato gli artt. 2 RAT; 74, 76 Reg. Giur.; 16, n. 3 Statuto Federale, in quanto le società sono responsabili, salvo prova contraria, dell'operato e del comportamento dei propri dirigenti, per aver il presidente della società proferito espressioni denigratorie nei confronti degli arbitri della gara B2/F, n. 5646 del 27/04/2019, tali da ledere il prestigio, il decoro e l'onorabilità della classe arbitrale e dell'intera Federazione FIPAV.*

**OSSERVA**

Con email del 5/5/2019, il Responsabile Nazionale Settore Ufficiali di Gara portava all'attenzione della Procura Federale le comunicazioni telematiche con le quali il



Presidente della ASD Pallavolo Recanati proferiva espressioni offensive nei confronti degli arbitri della gara B2/F n. 5645 disputata in data 27/04/2019, tali da ledere il prestigio, il decoro e l'onorabilità della classe arbitrale e dell'intera Federazione Italiana Pallavolo.

Conclusa l'attività istruttoria da parte dell'Ufficio della Procura Federale, anche con il mancato accoglimento di una proposta di patteggiamento (ammonizione con diffida) avanzata dal Presidente Giorgetti, quest'ultimo ed il sodalizio rappresentato venivano entrambi deferiti al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio convocando gli incolpati per il giorno 4/9/2019.

A tale udienza, compariva il Sostituto Procuratore Federale, il quale concludeva per la comminazione di adeguata sanzione disciplinare a carico dei prevenuti (sei mesi di sospensione per il Presidente ed euro 600,00 di multa per il sodalizio), mentre per quest'ultimi compariva il difensore di fiducia il quale concludeva per il non luogo a sanzione ed, in via subordinata, per la comminazione di una sanzione contenuta al minimo.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati dall'Ufficio della Procura Federale sono documentalmente provati e meritano adeguata emenda come da dispositivo.

Nella comunicazione email del 3/5/2019 a firma "*ASD PALLAVOLO RECANATI Stefano Giorgetti*" quest'ultimo rivolge una serie di gratuite invettive nei confronti della coppia arbitrale che viene fatta oggetto di una vera e propria denigrazione, reiterate più volte nel testo.

Agli stessi viene espressamente imputato dal Presidente Giorgetti – con evidenza grafica nel testo (i.e. carattere maiuscolo) - l'esercizio di un "*ABUSO DI POTERE*" ed anzi gli stessi arbitri vengono qualificati "*i 2 esercitanti ABUSO di POTERE*" che avrebbero addirittura tenuto un contegno minaccioso durante la gara in oggetto.

Nella missiva telematica *de qua*, il sig. Giorgetti non solo si scaglia contro i singoli direttori di gara, ma adombra anche possibili illeciti ed irregolarità dell'intero sistema federale dolendosi di una asserita "*DISEQUITÀ scandalosa e di IMPOSSIBILITÀ di DIFESA*" invitando, con toni evidentemente polemici, i destinatari federali della email



ad attuare fatti concreti e tangibili per far emergere la verità e la giustizia.

Il contegno del Presidente Giorgetti si pone in aperto contrasto con la normativa Federale (regolamentare e statutaria) così come correttamente contestato dall'Ufficio della Procura, mentre le difese degli incolpati – contenute nella richiesta di patteggiamento e reiterate dal difensore presente in udienza – sono del tutto inconferenti e comunque infondate risolvendosi in una sterile elencazione di circostanze (importanza della gara disputata, sanzioni già comminate dal Giudice Sportivo, “incensuratezza” del Presidente Giorgetti) che non possono in alcun modo concretizzarsi in esimenti e/o attenuanti del grave contegno tenuto dal tesserato.

Accertata e provata la condotta anti regolamentare del tesserato Giorgetti nella qualità di Presidente p.t. della ASD Pallavolo Recanati, quest'ultima dovrà essere sanzionata ai sensi dell'art. 76 Reg. Giur. a titolo di responsabilità indiretta per la condotta del proprio Presidente nella misura indicata in dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del sig. Stefano Giorgetti la sospensione da ogni attività federale per mesi quattro ed a carico della ASD Pallavolo Recanati, in persona del Presidente p.t. la multa di euro 300,00.

Roma, 11 settembre 2019

**F.to Il Presidente  
Avv. Massimo Rosi**

Affissione all'Albo 11 settembre 2019